Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1962, n. 417.

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

Art. 2.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dello articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

Art. 3.

Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza.

Art. 5.

All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-63 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 418.

Riconoscimento, agli effetti civili, della sistemazione dotale beneficiaria della parrocchia di San Giuseppe in Acireale (Catania).

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 3 giugno 1961, con cui vengono stralciati dal patrimonio della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Acireale (Catania) ed assegnati al beneficio parrocchiale omonimo titoli di Stato al 3,50 % e 5 % del valore nominale di L. 15.000 (quindicimila) da tramutarsi in certificato di rendita pubblica nominativa 5 % all'ente beneficio parrocchiale, con l'annotazione che la rendita, sino alla concorrenza di annue L. 740, rappresenta il primo nucleo della dotazione beneficiaria e per L. 10 la dotazione della Chiesa parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 419.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. in contrada Varco Notar Ercole del comune di Sassano (Salerno).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 15 agosto 1961, integrato con quattro dichiarazioni di cui le prime tre in data 14 settembre 1961 e la quarta in data 12 dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. in contrada Varco Notar Ercole del comune di Sassano (Salerno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 420.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, sita in frazione Pignano del comune di Lauro (Avellino).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, sita in frazione Pignano del comune di Lauro (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V del Rosario in località Villaggio Resta del comune di Nardò (Lecce).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 1° novembre 1960, integrato con prospetto e dichiarazione del 10 gennaio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del Rosario, in località Villaggio Resta del comune di Nardò (Lecce), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe in contrada Colle Pece del comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli-Frosinone in data 1° agosto 1961, integrato con dichiarazione del 17 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe in contrada Colle Pece del comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 423.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina, in località Schisina del comune di Francavilla di Sicilia (Messina).

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 31 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 30 novembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina in località Schisina del comune di Francavilla di Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 424.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico in Reggio Calabria.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1959, integrato con dichiarazione del 7 dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 425.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio, sita nel comune di Cerignola (Foggia).

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio, sita nel comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1959, registro n. 4 Sanità, foglio n. 167, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1° giugno 1959-31 maggio 1963;

Considerato che il dott. Errico Laporta, consigliere della Corte suprema di cassazione, ha cessato di far parte del Consiglio superiore di sanità e conseguentemente va sostituito in seno alla predetta Commissione centrale, dove interveniva nella sua qualità di membro del menzionato Consiglio;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

In sostituzione del dott. Errico Laporta, viene nominato componente della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quale membro del Consiglio superiore di sanità, il consigliere della Suprema Corte di cassazione dott. Luciano Pece.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

GIARDINA — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1962
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 359

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.
Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle Stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1961-62;

Considerato che a seguito del trasferimento dell'ingegnere Bruno Trevisan, la presidenza della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bologna è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Sulla proposta del competente Servizio XI radio;

Decreta:

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1961-62 il dott. Giuseppe Paxia, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna, è nominato presidente della locale Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, in sostituzione del dottor ing. Bruno Trevisan, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1962
Registro n. 13, foglio n. 169

(3490)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.
Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle Stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1961-62;

Considerato che a seguito del trasferimento del dottor Giuseppe Paxia, la presidenza della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Sulla proposta del competente Servizio XI radio;

Decreta:

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1961-62 il dott. Santino Mario Pesce, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ancona, è nominato presidente della locale Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni in sostituzione del dott. Giuseppe Paxia, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1962
Registro n. 13, foglio n. 170

(3489)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1962.
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, ai sensi del predetto statuto;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, per il triennio 1961/62-1963/64:

Miraglia dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marinone dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Leonardi dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza dei risicoltori;

Galvani dott. Giorgio, in rappresentanza delle categorie degli industriali e dei commercianti di riso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(3528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A. 154 del 23 maggio 1962 - Esportazioni verso l'Irak.

(3513)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere dada agenzie di questa con la seguente circolare:
da agenzie di questa con la seguente circolare:

9° aggiornamento - 2 maggio 1962 - al fascicolo « Transazioni invisibili ».

(3514)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-153 del 15 maggio 1962 - Esonero dall'offerta in cessione della valuta estera residuata da viaggi all'estero.

(3515)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

4° aggiornamento - 15 maggio 1962 - al fascicolo « Scambi con l'estero, parte I ».

(3516)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 158, l'Amministrazione comunale di Rosolina (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Cerami (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 378, l'Amministrazione comunale di Orotelli (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Agira (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Salaparuta (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 16.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3476)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 196.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3477)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 380, l'Amministrazione comunale di Ciminna (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3478)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 381, l'Amministrazione comunale di Aliminusa (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3479)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 382, l'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3480)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 15 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,70	620,76	620,67	620,67	620,65	620,66	620,65	620,65	620,67
$ Can.	569,31	569,30	569 —	569,25	568,80	569,27	569,30	569,30	569,25	569,30
Fr. Sv.	143,82	143,84	143,87	143,835	143,84	143,84	143,85	143,85	143,84	143,85
Kr. D.	90,09	90,10	90,12	90,135	90,15	90,10	90,13	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	86,98	87 —	87 —	87,02	87 —	86,93	87,01	87 —	86,99	87 —
Kr. Sv.	120,65	120,67	120,66	120,68	120,55	120,68	120,675	120,60	120,69	120,70
Fol.	172,28	172,60	172,61	172,52	172,35	172,39	172,55	172,35	172,38	172,40
Fr. B.	12,48	12,48	12,482	12,479	12,4775	12,48	12,47775	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,68	126,69	126,68	126,65	126,67	126,68	126,70	126,66	126,67
Lst.	1742,88	1743,75	1743,80	1743,95	1744 —	1742,87	1743,80	1742,85	1742,85	1743,50
Dm. occ.	155,33	155,41	155,42	155,425	155,41	155,35	155,42	155,30	155,34	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,056	24,06	24,05875	24,045	24,06	24,057	24,06	24,05	24,06
Escudo Port.	21,73	21,74	21,74	21,75	21,80	21,73	21,73	21,73	21,73	21,74

Media dei titoli del 15 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	102,375
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,665
1 Dollaro canadese	569,275
1 Franco svizzero	143,842
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,677
1 Fiorino olandese	172,535
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,68
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	155,422
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo port.	21,74

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni relative al concorso a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1962, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Considerato che i candidati ai concorsi stessi trovansi in difficoltà per la stampa degli ultimi lavori compiuti, in relazione all'attuale periodo in cui le tipografie sono impegnate anche per la stampa di altre pubblicazioni;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine fissato dal predetto decreto ministeriale 14 marzo 1962, limitatamente alla sola presentazione delle pubblicazioni da parte dei predetti candidati;

Decreta:

Ferma restando la data del 30 giugno 1962, stabilita per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1962, è prorogato a tutto il 31 luglio 1962 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro la data del 30 giugno 1962, è data facoltà di presentare entro il termine del 31 agosto 1962, i documenti, i titoli e le pubblicazioni.

Roma, addì 14 giugno 1962

Il Ministro: Gui

(3549)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a millecento posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale 1° Supplemento al n. 13 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 1° maggio 1962, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo (registro n. 44, foglio n. 086), che approva le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a millecento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1957 e modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1958.

(3497)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti, aumentati a sette, di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1960.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 9 giugno 1962, nel Supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1962, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a sei posti, aumentati a sette, di applicato aggiunto in prova (coefficiente 157) nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

(3539)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero del 15 maggio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami per tre posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Siena e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nelle persone dei signori:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Siena;

Marotta dott. Guido, specialista in ostetricia;

Anichini Giulia, ostetrica condotta.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avranno sede in Siena presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 7 giugno 1962

Il medico provinciale: Lania

(3498)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.